DIRETTIVA 96/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1996

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [4],

considerando che le alghe Eucheuma trasformate costituiscono un nuovo additivo alimentare il cui impiego è giustificato sul piano tecnologico;

considerando che è necessario integrare l'elenco degli additivi alimentari autorizzati contenuto nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [5], allo scopo di permettere l'impiego di tale additivo;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato;

considerando che i requisiti di purezza verranno adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella che figura nell'allegato I della direttiva 95/2/CE è aggiunto il seguente additivo alimentare dopo il n. E 407:

«N. E	Denominazione
E 407 bis	Alghe Eucheuma trasformate»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre mesi dalla sua pubblicazione al fine di consentire la commercializzazione e l'impiego di prodotti conformi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
K. HÄNSCH	S. BARRETT

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).
(2) GU n. C 163 del 29. 6. 1995, pag. 12 e GU n. C 208 del 19. 7. 1996, pag. 15.
(3) GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 20.
(4) Parere del Parlamento europeo del 28 marzo 1996 (GU n. C 117 del 22. 4. 1996, pag. 36), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.
(5) GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.